

CITTÀ DI
CERNUSCO SUL NAVIGLIO
Città Metropolitana di Milano



REGOLAMENTO DELLA FIERA DI SAN GIUSEPPE
(L.R. 6/2010)

Articolo 1.

Oggetto del regolamento

Il regolamento si applica alla cernuschese fiera commerciale ultra centenaria, denominata "Fiera di San Giuseppe", indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre. La fiera nasce nel 1922 per valorizzare il territorio a vocazione agricola, consentendo ai contadini locali e di altri paesi limitrofi di venire in contatto con le novità del mercato agricolo e zootecnico. Da quasi un secolo il Comune di Cernusco sul Naviglio ha conservato il valore sociale, economico-culturale della fiera, sviluppandone la rilevanza a livello sovraterritoriale.

Articolo 2.

Norme di riferimento

- D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- L.R. 2 febbraio 2010 n. 6 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere);
- D.lgs. 26 marzo 2010 n. 59 (Attuazione delle direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno)- "Direttiva Bolkestein";
- Conferenza Unificata Stato-Regioni e Stato Città ed Autonomie Locali (ex art. 8 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281), intesa del 5 Luglio 2012;
- D.G.R. 10/5345 del 27/6/2016" Disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree pubbliche ai sensi dell'art. 17. Comma 2 della L.R. 6/2010;
- D.d.u.o. 7240/2016 – Approvazione dell'avviso di avvio delle procedure di selezione del fac-simile di bando pubblico e del fac-simile della domanda di partecipazione allo stesso per le assegnazioni di concessioni di posteggio nei mercati, fiere, posteggi isolati;
- D.d.u.o. 7466/2016 recante rettifica agli allegati B e C di cui al sopra citato D.d.u.o. 7240/2016;
- D.G.R. n. X/5519 del 2 agosto 2016 "Linee guida per la stesura dei regolamenti comunali delle sagre ai sensi dell'art. 18 ter, comma 1, della L. R. 6/2010;
- Regolamento Comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 30.11.2015.

Articolo 3.

Periodo di svolgimento della Fiera

La fiera di San Giuseppe si svolge annualmente nella domenica più vicina al 19 marzo, giorno in cui cade la ricorrenza di San Giuseppe.

Articolo 4.

Commercio su area pubblica

Le aree pubbliche interessate all'esercizio del commercio, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 6/2010, sono:

- Viale Assunta
- Via Tizzoni
- Via S.Francesco
- Via Cavour
- Via Marcelline
- Via IV° Novembre
- Via dei Barnabiti
- Piazza Padre Giuliani
- Piazza Gavazzi
- Piazza della Repubblica
- Piazza Unità di Italia
- Via Cardinal Ferrari
- Piazza Matteotti

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di individuare altre aree pubbliche, anche in alternativa a quelle sopra indicate, da destinare agli operatori economici partecipanti alla fiera.

Il Sindaco, con proprio provvedimento, adottato nel rispetto degli ambiti di competenza definiti dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", può disporre la sospensione della fiera, la riduzione dell'area di svolgimento o il trasferimento in altra area di tutti o parte dei posteggi, per il tempo strettamente indispensabile, quando le aree di cui al 1° comma del presente articolo risultino inagibili oppure quando ciò sia reso necessario da ragioni di ordine pubblico, di igiene o sanità.

Il provvedimento del Sindaco sarà reso noto, tempestivamente, a tutti gli operatori della fiera. Ove l'assunzione del provvedimento non fosse dovuta a motivi contingibili ed urgenti, sarà reso noto a tutti gli operatori entro il trentesimo giorno antecedente la data della fiera.

Articolo 5.

Operatori economici ammessi alla fiera

Nella fiera è ammessa la vendita di tutti i prodotti del settore alimentare e non alimentare, fatti salvi i divieti di legge. Gli operatori economici ammessi alla fiera sono iscritti al Registro Imprese tenuto dalle C.C.I.A.A. e sono in possesso di regolare autorizzazione comunale rilasciata per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, ai sensi della normativa vigente.

La vendita di animali da affezione o vivi deve essere svolta nello scrupoloso rispetto delle norme stabilite con L.R. 20/07/2006, N. 16 "Lotta al randagismo e tutela degli animali da affezione" e s.m.i. e nel rispetto di quanto disposto dalla D.G.R. Regione Lombardia 19 settembre 2016 n. X/5586 "Piano Regionale di controllo e sorveglianza dell'influenza aviaria".

La categoria "Hobbisti" non rientra tra gli operatori economici. Gli hobbisti partecipano alla fiera esclusivamente all'interno di iniziative ed eventi culturali, organizzati sia dall'Amministrazione che da associazioni.

Ai produttori agricoli, di cui alla L. 228/2001 viene riservata di norma Piazza Unità di Italia. E' fatta salva la possibilità da parte dell'Amministrazione Comunale di riservare altre aree pubbliche in alternativa.

Articolo 6.

Modalità di assegnazione dei posteggi alla fiera

L'area della fiera comprende in totale 144 posteggi da assegnare tramite bando pubblico, che ne disciplina anche la singola dimensione nonché la durata della concessione. L'Amministrazione si riserva la facoltà di aumentare o diminuire i posteggi della fiera, qualora si rendesse necessario.

La durata di assegnazione dei posteggi viene stabilita con provvedimento di Giunta Comunale, e comunque non può superare i 12 anni, secondo quanto stabilito dall'Intesa del 5 luglio 2012 della Conferenza Unificata Stato-Regioni e Stato Città ed Autonomie Locali (ex art. 8 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281).

La domanda per il rilascio della autorizzazione al commercio su aree pubbliche e della relativa concessione di posteggio è presentata allo Sportello Unico Attività Produttive.

Le autorizzazioni e le concessioni sono rilasciate al soggetto richiedente fino ad un massimo di tre all'interno della fiera. Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione del posteggio sono contestuali e rappresentano i titoli abilitativi necessari per poter esercitare l'attività di vendita nella fiera. Esulano dal bando i posteggi riservati ai produttori agricoli individuati in Piazza Unità di Italia.

Articolo 7.

Criteria di assegnazione dei posteggi

I criteri per l'assegnazione dei singoli posteggi saranno stabiliti dall'apposito bando secondo la normativa europea, nazionale e regionale in vigore.

Nel bando sarà indicata la durata di assegnazione dei posteggi.

Al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento si intende confermata l'anzianità acquisita dagli operatori economici partecipanti alle tre edizioni precedenti della Fiera di San Giuseppe, in base agli atti del Suap.

I posteggi possono essere revocati per motivi di pubblico interesse. In caso di revoca vengono riassegnati mediante l'istituzione di nuovi posteggi con le dimensioni precedenti.

Articolo 8.

Modalità di assegnazione dei posteggi liberi

Sia i posteggi non assegnati che quelli non occupati dai titolari delle concessioni sono assegnati, per la giornata della fiera, ai soggetti in possesso di un titolo abilitativo all'esercizio dell'attività per il commercio su aree pubbliche. Chi intende partecipare all'assegnazione dei posteggi presenta al Comune apposita istanza per essere inserito nell'elenco degli spuntisti tenuto dal SUAP. L'ufficio predispone la graduatoria tenendo conto delle disposizioni e dei criteri previsti dalle vigenti normative. La graduatoria viene aggiornata con cadenza triennale. Le domande devono essere inoltrate al Suap entro la fine del mese di gennaio.

Articolo 9.

Criteri di variazione per scambio posteggi

Eventuali richieste di migliorie potrebbero essere concesse dopo un'accurata valutazione dell'Amministrazione Comunale riferita alle effettive esigenze dell'operatore economico.

Articolo 10.

Modalità di registrazione delle assenze degli operatori

La Polizia Locale operante nell'area della fiera annota su apposito registro le assenze dei concessionari rilevate a decorrere dalle ore 8:00; la presenza alla fiera sarà considerata tale all'atto della completa installazione dei banchi per la vendita ed esposizione delle merci. Saranno cancellate dal registro le assenze giustificate da motivi di salute (malattia, visita medica) dietro presentazione di idonea documentazione medica attestante la loro sussistenza. Altre cause di

assenza dalla fiera da parte dei concessionari saranno oggetto di valutazione del responsabile del SUAP ai fini della registrazione sul registro delle assenze.

Articolo 11.

Responsabilità per danni

Il Comune non assume responsabilità alcuna per danni derivanti agli operatori del commercio su aree pubbliche nello svolgimento della propria attività. I titolari, i loro coadiuvanti, dipendenti o preposti, sono responsabili di qualsiasi danno cagionato ad opere, manufatti ed a qualunque altra cosa di proprietà comunale o di terzi.

Articolo 12.

Cauzione

A garanzia del ripristino dello stato dei luoghi al termine della fiera e della raccolta differenziata dei rifiuti l'Amministrazione Comunale chiede a ciascun operatore economico, assegnatario di posteggio, la stipula di una fidejussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.lgs.385/1993, del valore pari a €1.000,00, che verrà sottoscritta al momento della concessione e verrà svincolata alla relativa scadenza. In alternativa alla fidejussione bancaria o polizza assicurativa o alla polizza rilasciata da altro intermediario finanziario è possibile costituire un deposito cauzionale di pari importo, presso la Tesoreria Comunale.

Articolo 13.

Orari e modalità di esercizio di vendita

L'area assegnata potrà essere occupata a partire dalle ore 6.30 e, tassativamente, entro le ore 7.30; il posteggio, a garanzia della sicurezza di operatori e frequentatori, non dovrà essere abbandonato prima delle ore 19.00. Lo stesso dovrà essere lasciato libero entro e non oltre le ore 20.00 provvedendo a radunare ordinatamente i rifiuti prodotti, con le modalità indicate nell'ordinanza comunale e avendo cura di non creare intralcio alla circolazione veicolare; ove non fosse possibile lo stazionamento dei veicoli al seguito, gli stessi dovranno essere portati fuori dall'area fiera entro le ore 7,30; durante lo svolgimento della manifestazione, all'interno dell'area fiera è vietata la circolazione dei veicoli privati dalle ore 7,30 alle ore 19,00.

La spunta avrà inizio alle ore 7.30.

Il posteggio è nominativo ed è legato al possesso della concessione e dell'autorizzazione per il commercio su area pubblica che dovranno essere esibite

in originale al personale della Polizia Locale addetto ai controlli, unitamente a Carta di Esercizio ed Attestazione Annuale.

La presenza alla fiera è obbligatoria per tutto l'orario di svolgimento della stessa. L'assenza e l'abbandono ingiustificati della fiera comportano la decadenza della concessione e al concessionario non è attestata per quell'anno la relativa presenza.

E' fatto divieto al concessionario di consentire a terzi l'uso, anche parziale, del posteggio.

Le persone che collaborano con il concessionario del posteggio o lo sostituiscono nell'attività di vendita debbono essere in grado di provare, con idonea documentazione, il proprio rapporto di lavoro subordinato, collaborazione familiare, prestazione d'opera o associazione in partecipazione. Il medesimo obbligo incombe al concessionario.

Articolo 14.

Coinvolgimento di altri operatori economici

Durante lo svolgimento della fiera l'Amministrazione Comunale autorizza gli esercizi di vicinato a vendere i propri prodotti e ai pubblici esercizi di vendere e somministrare i propri prodotti sull'area pubblica in prossimità della propria attività economica, previo versamento della tassa di occupazione suolo pubblico. L'amministrazione può concedere agli operatori un'area pubblica appositamente individuata allo scopo, in considerazione ad esigenze viabilistiche, di sicurezza e accessibilità.

Articolo 15.

Divieto di esercizio di altre forme di commercio su aree pubbliche durante la fiera

Durante lo svolgimento della fiera è vietato l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle zone circostanti, fino ad una distanza di 500 metri.

Per l'intera durata della fiera e nelle zone allo scopo destinate, non possono essere rilasciate a singoli operatori concessioni per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche con uso di posteggio a carattere temporaneo.

Articolo 16.

Parere della Commissione Consultiva

Ai sensi dell'art. 4 comma 3 del Regolamento Comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 30.11.2015 la Commissione Consultiva presieduta dal Sindaco e composta dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti, dai rappresentanti delle imprese commerciali su aree pubbliche e dai

rappresentanti del Comune esprime parere non vincolante sul presente regolamento.

Articolo 17.

Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni previste dalla normativa di cui all'art. 2.